

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

Nella dichiarazione dei redditi 2026, sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati nel 2025 al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. In questa scheda riepiloghiamo la disciplina.

ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE	
PREMESSA	In generale, gli assegni periodici sono deducibili dal reddito nella misura stabilita: ◆ dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; ◆ dall'accordo raggiunto mediante una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati; ◆ dall'accordo concluso davanti all'Ufficiale dello stato civile. Gli accordi devono riguardare: ◆ la separazione personale; ◆ la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio; ◆ la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.  La deduzione riguarda esclusivamente le somme effettivamente corrisposte nel 2025, anche se riferite ad assegni maturati in periodi precedenti.
ASSEGNO COMPENSIVO DEL MANTENIMENTO DEI FIGLI	Quando il provvedimento stabilisce un importo complessivo destinato sia al coniuge sia ai figli, senza indicare separatamente le due quote, si presume che il 50% della somma sia destinato al mantenimento dei figli, indipendentemente dal loro numero.  La quota riferibile ai figli non è deducibile dal reddito del coniuge che effettua il pagamento. Di conseguenza, in assenza di una diversa ripartizione indicata nel provvedimento, può essere dedotto soltanto il restante 50% dell'importo corrisposto.

ADEGUAMENTO ISTAT DELL'ASSEGNO	Le maggiori somme versate a titolo di adeguamento Istat sono deducibili soltanto quando il provvedimento del giudice prevede espressamente un meccanismo di aggiornamento automatico dell'assegno. Non sono invece deducibili gli aumenti corrisposti volontariamente per compensare la mancata previsione, da parte del Tribunale, di un criterio di adeguamento dell'assegno di mantenimento.
TRATTENUTE SULLA PENSIONE E COMPENSAZIONE DI CREDITI	Gli assegni periodici corrisposti all'ex coniuge mediante trattenute sulle rate di pensione sono deducibili anche quando tali importi vengono utilizzati in compensazione di un credito vantato nei confronti dell'ex coniuge. La compensazione può riguardare, ad esempio, somme precedentemente versate in misura superiore rispetto a quanto effettivamente dovuto.
PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI	Sono deducibili anche le somme corrisposte a titolo di arretrati. La deduzione è ammessa anche quando gli arretrati vengono versati in un'unica soluzione, purché rappresentino un'integrazione degli assegni periodici riferiti ad anni precedenti. In questo caso, infatti, il pagamento mantiene la natura di assegno periodico e non assume quella di corresponsione una tantum.
CONTRIBUTO PER L'ABITAZIONE DELL'EX CONIUGE	Può essere dedotto anche il cosiddetto “contributo casa”, ossia l'importo corrisposto per il pagamento: ◆ del canone di locazione dell'abitazione dell'ex coniuge; ◆ delle relative spese condominiali. La deduzione è ammessa quando tali obblighi: ◆ sono previsti dal provvedimento del giudice; ◆ sono determinabili nel loro ammontare; ◆ vengono assolti periodicamente. Quando l'importo non è indicato direttamente nel provvedimento, può comunque essere determinato facendo riferimento al contratto di locazione, alla documentazione condominiale o agli altri documenti richiamati dal provvedimento stesso.
ABITAZIONE DESTINATA ANCHE AI FIGLI	Quando il canone di locazione o le spese condominiali riguardano un'abitazione messa a disposizione sia dell'ex coniuge sia dei figli, la deduzione è limitata al 50% delle spese sostenute.
RATE DEL MUTUO INTESTATO ALL'EX CONIUGE	Possono essere dedotte le rate di mutuo pagate in sostituzione dell'assegno di mantenimento soltanto quando tale modalità di adempimento risulta dal provvedimento di separazione o divorzio e l'ex coniuge non abbia rinunciato all'assegno periodico.

QUANDO LA DEDUZIONE NON SPETTA	La deduzione non è ammessa per le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato o divorziato. L'esclusione si applica anche quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria qualifica l'importo come "una tantum", ma ne consente il pagamento in più rate. In questa situazione, la rateizzazione rappresenta soltanto una modalità di pagamento dell'importo complessivamente concordato. La somma mantiene pertanto la propria natura di liquidazione definitiva dei rapporti economici tra gli ex coniugi. L'assegno periodico, al contrario, è caratterizzato dalla possibilità che il relativo importo venga modificato nel tempo.
RINUNCIA ALL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO	Non sono deducibili le somme corrisposte per il pagamento della quota di mutuo dell'ex coniuge quando quest'ultimo abbia rinunciato all'assegno di mantenimento. In tale ipotesi, il pagamento delle rate del mutuo non può essere considerato sostitutivo di un assegno periodico, poiché l'obbligo di mantenimento è stato espressamente escluso.
LIMITI	Gli assegni e le altre somme ammesse sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo del contribuente.  La deduzione non può quindi generare un reddito complessivo negativo.
DOCUMENTI DA CONSERVARE	Per beneficiare della deduzione è necessario conservare la documentazione che dimostra sia l'esistenza dell'obbligo sia l'effettivo pagamento delle somme. In particolare, devono essere conservati: ◆ la sentenza di separazione o di divorzio; ◆ l'accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-legge n. 132/2014; ◆ l'accordo concluso e confermato ai sensi dell'articolo 12 del Decreto-legge n. 132/2014; ◆ i bonifici bancari o postali, le ricevute e gli altri documenti che attestano i pagamenti effettivamente eseguiti nel 2025; ◆ le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito le somme; ◆ il contratto di locazione, quando la deduzione riguarda il canone dell'abitazione dell'ex coniuge; ◆ la documentazione relativa alle spese condominiali; ◆ la documentazione dalla quale risulti il codice fiscale del coniuge beneficiario, necessario per la compilazione della dichiarazione;

	◆ ogni altro documento utile a dimostrare l'importo dovuto e l'avvenuto versamento. La documentazione deve consentire di verificare: ◆ l'importo stabilito dal provvedimento o dall'accordo; ◆ l'eventuale criterio di rivalutazione; ◆ la periodicità dei pagamenti; ◆ l'ammontare delle somme effettivamente corrisposte nel periodo d'imposta.
CHECK LIST OPERATIVA	Il contribuente che nel corso del 2025 ha corrisposto somme all'ex coniuge è invitato a consegnare allo Studio: ◆ copia della sentenza di separazione o divorzio oppure dell'accordo che stabilisce l'obbligo di pagamento; ◆ il codice fiscale dell'ex coniuge beneficiario; ◆ la documentazione relativa a eventuali successive modifiche dell'importo dell'assegno; ◆ copia dei bonifici, delle ricevute o delle trattenute pensionistiche relative ai pagamenti effettuati nel 2025; ◆ il prospetto di calcolo dell'eventuale rivalutazione Istat; ◆ il contratto di locazione e la documentazione delle spese condominiali, quando è previsto un contributo per l'abitazione dell'ex coniuge; ◆ la documentazione relativa alle rate del mutuo, quando il loro pagamento sostituisce l'assegno di mantenimento. Prima di trasmettere la documentazione, è opportuno verificare che: ◆ il soggetto che ha ricevuto il pagamento coincida con il beneficiario indicato nel provvedimento; ◆ l'importo complessivamente versato corrisponda a quello previsto dalla sentenza o dall'accordo; ◆ dalla causale del bonifico risulti chiaramente il periodo e la natura del pagamento; ◆ siano tenute distinte le somme destinate all'ex coniuge da quelle riferite al mantenimento dei figli; ◆ gli eventuali aumenti Istat siano espressamente previsti dal provvedimento; ◆ non siano comprese somme versate spontaneamente o a titolo di una tantum.

Per rendere più agevole il controllo della documentazione, si consiglia di utilizzare una causale completa, ad esempio:

Pagamento assegno periodico ex coniuge – mese di marzo 2025 – sentenza del [data]".

Quando il pagamento comprende più mensilità arretrate, è opportuno indicare nella causale i periodi ai quali le somme si riferiscono.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti